

Vincoli sul fondo dal 1° gennaio 2017 (Art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017):

Il D. Lgs. n. 75/2017, emanato in attuazione della L. n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha previsto, oltre ad una serie di modifiche al T. U. sul pubblico impiego di cui al D. Lgs. n. 165/2001, un nuovo limite per il fondo da destinare alla contrattazione integrativa.

In particolare, l'art. 23, comma 2, del predetto decreto prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Pertanto, dal 1° gennaio 2017 il limite del fondo per le risorse decentrate non è più il corrispondente ammontare dell'anno 2015, bensì il totale del fondo determinato per l'anno 2016, al netto delle riduzioni apportate nel medesimo anno per effetto dell'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, ora abrogato.

Di contro, sempre dal 1° gennaio 2017, non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio.

Viene previsto, infine, che, per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il limite del fondo per le risorse decentrate dal 1° gennaio 2017 corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016 (nel software, quindi, in corrispondenza della colonna relativa all'anno 2016, basta inserire i dati come diversamente indicato dalla norma).

Restano ferme le modalità di determinazione della costituzione del fondo, nonché le componenti "escluse" dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai conti del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016, nonché della giurisprudenza contabile, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, comma 2-bis, D. L. n. 78/2010 e s.m.i. ed ex art. 1, comma 236, L. n. 208/2015.

Risorse derivanti dai rinnovi contrattuali: Come sancito dall'art. 11 del D. L. n. 135/2018, gli incrementi previsti da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001 (le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b), del CCNL 21/05/2018), non rilevano ai fini del rispetto del limite "anno 2016", confermando i contenuti della dichiarazione congiunta n. 5 al predetto CCNL, nonché gli orientamenti della Corte dei Conti Sezioni Riunite con delibera n. 6/2018 e della Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 19/2018.

Incremento risorse stabili per trattamento accessorio assunzioni in deroga: Come previsto dall'art. 11 del D. L. n. 135/2018, le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni, successivamente effettuate in deroga alle facoltà assunzionali vigenti (rientrano in questa fattispecie, in particolare, le "stabilizzazioni" previste dall'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 75/2017), sono da considerarsi escluse dal limite al trattamento economico accessorio ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Incentivi per accertamenti IMU e TARI: come espressamente previsto dall'art. 1, comma 1091, della L. n. 145/2018, i nuovi incentivi per accertamenti IMU e TARI, introdotti dalla Legge di bilancio 2019, sono in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Ulteriori risorse da sottoporre a "limite":

1. Posizioni organizzative: Come testualmente previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

L'art. 11-bis, comma 2, del D. L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 12/2019 ha previsto che, fermo restando il rispetto del vincolo in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del medesimo, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.

Questo non significa che tutte le risorse destinate alle posizioni organizzative possono essere escluse dal limite, ma solo l'eventuale incremento che potrà derivare dall'applicazione delle nuove regole di cui agli art. 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018, da attuare entro il 20/05/2019.

E' importante sottolineare, inoltre, che tale possibilità riguarda esclusivamente gli enti senza la dirigenza e che la quota eventualmente "esclusa" dal limite dovrà essere dedotta dalle capacità assunzionali dell'ente.

Esempio:

risorse PO anno 2018: Euro 40.000

risorse PO anno 2019 (dopo l'applicazione nell'ente delle nuove regole previste dal CCNL): 45.000

Dal limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 potrà essere esclusa la differenza pari a 5.000, decurtando di pari importo le facoltà assunzionali; ai fini del calcolo del limite rimane conteggiata la quota pari a 40.000.

2. Fondo per il lavoro straordinario: L'art. 67, comma 2, lett. g), del CCNL 21/05/2018 prevede che il fondo – parte stabile – possa essere integrato degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, **ad invarianza della spesa**. Riteniamo che l'espressione "ad invarianza della spesa" possa indurre a ritenere che, qualora l'Ente dovesse decidere di ridurre stabilmente il fondo per il lavoro straordinario (senza possibilità poi di ripristinarlo), possa incrementare la parte stabile del fondo risorse decentrate di pari importo, considerando, ai fini del rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, un unico aggregato di spesa (fondo risorse decentrate + fondo lavoro straordinario).

Al di fuori di tale ipotesi, ricordiamo che il fondo per il lavoro straordinario deve essere costituito annualmente nello stesso importo, ovvero nei limiti di cui all'art. 14 del CCNL 1/04/1999 (fondo lavoro straordinario anno 1998 – 3%). In tal senso, quindi, i due fondi sono soggetti a vincoli diversi e non sono in alcun modo sovrapponibili; l'unico collegamento consentito riguarda la possibilità che i risparmi degli straordinari possano alimentare, nelle modalità previste dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018, il fondo per le risorse decentrate e mai viceversa (delibera Corte dei Conti Lombardia n. 356/2018). Sulla scorta di tale possibilità prevista dal contratto, nel Conto annuale del personale viene chiesto di indicare il "limite 2016" di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 considerando complessivamente le risorse del fondo per la contrattazione integrativa, le quote poste a carico del bilancio per le posizioni organizzative (Comuni senza la dirigenza nel 2016) ed il fondo per il lavoro straordinario.

3. Riduzione/Aumento del fondo per il personale trasferito a/da altri Enti: L'art. 67, comma 2, lett. e) e comma 3, lett. k), del CCNL 21/05/2018, prevede la possibilità di integrare il fondo, parte stabile e parte variabile, a seguito di trasferimenti di personale (non per mobilità volontaria!), a condizione che gli Enti di provenienza riducano, di pari importi, i propri fondi (parte stabile e parte variabile); il tutto deve avvenire ad invarianza della spesa, pertanto, ai fini del rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, riteniamo che si debba procedere ad aumentare (nonché a ridurre, per l'Ente di provenienza), il limite dell'anno 2016 (agendo, eventualmente, sul "TOTALE COSTITUZIONE FONDO" per tale anno). Ovviamente, nell'atto di costituzione del fondo dovrà essere esplicitata nel dettaglio tale operazione.

4. Altre risorse sottoposte a "limite", disciplinate da altre aree di contrattazione del comparto Funzioni Locali: Al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è sottoposto l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con il Conto annuale riferito al 2019, la Ragioneria Generale dello Stato si è allineata all'orientamento prevalente della Corte dei Conti secondo cui la verifica del rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è da effettuare con riferimento al trattamento economico accessorio del personale nel suo complesso (personale dirigente, non dirigente e Segretario Comunale).